



## Comunità Montana “Vallo di Diano”

V.le Vascella – 84034 Padula (SA)

pec : [posta@pec.montvaldiano.it](mailto:posta@pec.montvaldiano.it)

### **AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO A TEMPO DETERMINATO PER OPERATORI IDRAULICO-FORESTALI PROFESSIONALI SPECIALIZZATI DA IMPIEGARE NEL SERVIZIO ANTINCENDIO BOSCHIVO (AIB) DELLA COMUNITÀ MONTANA VALLO DI DIANO**

#### **FAQ N. 3**

##### **QUESITO 1**

Il file Allegati risulta corrotto, è possibile ricaricarlo?

##### **RISPOSTA 1**

da una verifica d'ufficio i files risultano utilizzabili. si precisa, inoltre, che il file “allegati” sarà reso disponibile anche sul sito web dell'ente, all'indirizzo <http://www.montvaldiano.it>.

##### **QUESITO 2**

Dal momento che sono stati forniti entrambi i format di DGUE ovvero sia quello elettronico che il formato in word, quale bisogna utilizzare?

##### **RISPOSTA 2**

Resta nella facoltà dell'operatore economico la scelta del formato da utilizzare.

##### **QUESITO 3**

Con riferimento al Capitolato:

Art. 4 – Art.7

Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);

Art.6

Si chiede conferma che la Stazione appaltante applicherà la disciplina di settore secondo cui sussiste in capo all'utilizzatore, con riferimento ai lavoratori somministrati, l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di salute e sicurezza ivi compreso l'obbligo di sorveglianza sanitaria secondo il combinato disposto del citato art. 35 comma 4 D.lgs. 81/2015 ss.mm.ii. e art. 41 del D.lgs. 81/2008 ss.mm.ii. nonché l'obbligo di informare e formare i lavoratori sui rischi specifici dotandoli anche dei dispositivi di protezione individuali in quanto il lavoratore somministrato è equiparato, a tutti gli effetti, ai lavoratori dipendenti. Sarà, di conseguenza, l'utilizzatore a rispondere della violazione degli obblighi di sicurezza e tutela sul luogo di lavoro, atteso che solo a quest'ultimo soggetto compete un effettivo controllo dei lavoratori somministrati nonché l'onere di osservare le disposizioni in materia di sicurezza, tutela della salute e prevenzione degli infortuni. Saranno a carico del somministratore aggiudicatario solo ed esclusivamente gli obblighi di informazione e formazione pre assuntiva sulla sicurezza, parte generale, restando in capo all'Utilizzatore tutti gli obblighi di informazione, formazione sicurezza, parte speciale, addestramento e sorveglianza sanitaria e tutte le relative responsabilità;

L'Agenzia potrà fornire, nel rispetto della normativa sulla privacy e con oscurati i dati sensibili, copia delle buste paga dei lavoratori somministrati nonché prova dell'avvenuto pagamento del dovuto mediante

autocertificazione al fine di accertare la regolarità dell'inquadramento, della retribuzione e della contribuzione versata;

Si segnala che la retribuzione dovrà essere corrisposta ai lavoratori entro il giorno 15 del mese successivo con contestuale consegna della busta paga (CCNL AGENZIE PER IL LAVORO);

Si segnala che nel rispetto della privacy e della riservatezza dei dati personali dei lavoratori somministrati e in applicazione della relativa disciplina, l'Agenzia, con riferimento alla posizione penale propria di ciascun lavoratore somministrato, è legittimata a richiedere la relativa autocertificazione solo ove sussista espressa prescrizione normativa o regolamentare e, laddove esista, solo con riferimento alle fattispecie penali strettamente connesse alle mansioni che saranno svolte dal lavoratore e al contesto professionale in cui si troverà ad operare. Alla luce di tale premessa si chiede se Codesta Stazione appaltante intenda porre in capo all'Apl la richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni;

Art.9

Si segnala - come precisato anche dall'ANAC nel recente parere (delibera n. 73 del 17 gennaio 2024) - la penale applicabile nell'ambito dei contratti pubblici è ESCLUSIVAMENTE quella legata al ritardo nell'esecuzione della prestazione secondo quanto espressamente previsto dall'art. 126 del d.lgs. n. 36/2023. Come noto, infatti, il primo comma della norma citata dispone che: "I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale". L'Autorità - dopo un confronto tra l'art. 126 del Codice dei contratti pubblici e l'art. 1382 c.c. (che disciplina la penale in ambito civilistico estendendone l'applicazione anche all'inadempimento) - ribadisce che nella contrattualistica pubblica ai fini dell'inserimento della clausola penale rileva solo il ritardato adempimento precisando che "se il legislatore avesse inteso estendere la disciplina delle penali anche ad ipotesi non contemplate, avrebbe, quantomeno, contemplato l'ipotesi di inadempimento prevista nel Codice civile." Alla luce di quanto sopra rappresentato si chiede di voler allineare la lex specialis a quanto prescritto dal Codice dei contratti pubblici;

Artt.10 -11 -15

Si chiede in caso di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire - in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro - il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15).

### **RISPOSTA 3**

Art. 4: l'assicurazione per responsabilità civile, che risulta compresa nel corrispettivo economico riconosciuto all'affidatario, deve intendersi a copertura dei rischi connessi all'esecuzione di tutte le attività oggetto dell'appalto da parte degli impiegati dell'Agenzia addetti alla gestione del servizio di somministrazione, per qualsiasi danno che possa derivare al patrimonio dell'Amministrazione committente, ai suoi dipendenti e collaboratori, nonché a terzi, in perfetta linea con la normativa vigente e con quanto previsto dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007.

Art. 6: si conferma che l'obbligo di adottare tutte le specifiche misure di tutela e protezione in materia di sicurezza, ai sensi del D. Lgs 81/2008 (e s.m.i.), risultano in capo all'ente committente che provvederà alla sorveglianza sanitaria e alla consegna dei necessari DPI.

Si precisa che le fattispecie penali rilevanti ai fini del controllo previsto dall'art 6 del Capitolato sono quelle che comportano il divieto di assunzione nella Pubblica amministrazione e, pertanto, sarà cura dell'aggiudicatario provvedere alla richiesta ai lavoratori somministrati dei casellari giudiziari/carichi pendenti o autocertificazioni.

Art. 9: si conferma quanto previsto dall'art. 9 del capitolato.

Art. 10-11-15: I casi di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale saranno trattati nel rispetto della vigente normativa in materia, tenuto conto delle motivazioni presupposte alla risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale.

#### **QUESITO 4**

Con riferimento allo SCHEMA DI CONTRATTO

Art. 11

Si segnala che la responsabilità civile in tali fattispecie di affidamento è, ex lege, prevista in capo al solo Utilizzatore per quanto concerne i danni arrecati a terzi dal lavoratore somministrato nell'esercizio delle sue mansioni, intendendosi per terzo qualsiasi soggetto diverso dal lavoratore medesimo (art. 35, comma 7, d.lgs. n. 81/2015). In capo all'Apl sussiste, invece, la responsabilità per i danni diretti cagionati dai propri dipendenti diretti nell'espletamento delle attività oggetto dell'appalto e qualora imputabili a titolo di dolo e/o colpa grave. Giova, altresì, rammentare che le SA non possono procedere con una distribuzione degli oneri risarcitori differente da quella prevista dal legislatore per il contratto di somministrazione e, di conseguenza, non possono richiedere alle APL la stipula di polizze assicurative con coperture diverse e/o più ampie. (cfr. Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 9 del 2007);

Art.14

Si chiede in caso di risoluzione/recesso/conclusione anticipata del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa di voler garantire – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art. 45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, dunque, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente-utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c. 2 D. Lgs. 81/15);

Art.22

Si chiede di quantificare le spese a carico dell'aggiudicatario;

Art.24

Si segnala che le Agenzie per il Lavoro, con riferimento al servizio di somministrazione di lavoro, trattano i dati dei candidati e dei lavoratori somministrati in qualità di Titolari del Trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 4.7 del Reg. UE 679/2016. Ne deriva, dunque, che le Agenzie per il Lavoro e l'ente Utilizzatore saranno ciascuno Titolare autonomo del trattamento ognuno per il proprio ambito di competenza e per esigenze e finalità diverse. Questo perché l'APL non ha accesso ai dati di cui l'azienda utilizzatrice è titolare. I dati trattati dai lavoratori in somministrazione, infatti, rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali. Si chiede conferma dell'applicazione normativa sopra delineata.

#### **RISPOSTA 4:**

Art. 11 e 14: idem come riportato nel quesito 3

Art. 22: in considerazione del valore contrattuale, si prevedono circa € 1.280,00 per diritti di rogito e € 250,00 per imposte di registrazione e bollo.

Art. 24: si conferma che, in relazione al Trattamento dei Dati dei lavoratori in somministrazione, questi rimangono nel controllo e nella gestione dell'utilizzatore che fornisce ai lavoratori somministrati gli stessi strumenti di lavoro di cui sono dotati i dipendenti diretti e li sottopone alle medesime procedure, anche in tema di protezione dei dati personali.

Padula, lì 25/06/2024

Il Responsabile  
F.to dott. Donato Natiello<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Il presente atto è emesso con l'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile del Settore in luogo della firma autografa, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993 n. 39.